



08270/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIO LUCIOTTI - Presidente -

Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Consigliere -

Dott. COSMO CROLLA - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONELLA DELL'ORFANO - Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Oggetto

TARSU TIA TARES
RISCOSSIONE

Ud. 18/12/2019 - CC

R.G.N. 32630/2018

Gou 8270
Rep. @.1.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 32630-2018 proposto da:

COMUNE DI NICOSIA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in (omissis), presso lo
studio dell'avvocato (omissis), rappresentato e
difeso dall'avvocato (omissis);

- ricorrente -

contro

(omissis);

- intimata -

avverso la sentenza n. 1102/7/2018 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE
DISTACCATA di CALTANISSETTA, depositata il 12/03/2018;

12230
R

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

Nr 32630/2018 nr 15 o.u.

CONSIDERATO IN FATTO

1. (omissis) proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna avverso la cartella di pagamento con la quale veniva richiesto alla contribuente dal Comune di Nicosia il pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2011 sulla base tariffa fissata dalle determinate sindacali nr. 28 del 29.5.2009 e 29 del 30.4.2010.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.
3. La sentenza veniva impugnata dall'Ente comunale e la Commissione Regionale Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l'appello sul presupposto che competente alla determinazione della tariffa della Tarsu fosse il Consiglio comunale e non il Sindaco.
5. Avverso la sentenza della CTR il Comune di Nicosia ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. L'intimata non si è costituita.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il motivo d'impugnazione l'amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 32, comma 2, lett. g) della legge 142/90, 1 legge nr. 48/1991 della Regione Sicilia e 13 della legge Regione Sicilia nr. 7/1992 in relazione all'art 360, ~~cpc~~ 1° comma nr. 3 cpc. Si sostiene

che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di *secondo grado*, la competenza in materia di tariffe e di aliquote dei tributi locali spetta al Sindaco sulla scorta della normativa sopra indicata.

2. Il motivo è fondato.

2.1 L'art. 32, lett. g), L. 8 giugno 1990, n. 142 prevede che spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. La L.R. Sicilia 26 agosto 1992, n. 7, all' art. 13, prevede, poi, che il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti. Dunque nella regione Sicilia la competenza residuale, che nell'ordinamento statale è attribuita alla giunta comunale ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 48, spetta al sindaco,

2.2 Alla luce del quadro normativo sopra passato in rassegna va data continuità all'indirizzo questa Corte di legittimità (cfr. Cass. nr 1977/2018) che ha affermato il principio secondo cui, <<in tema di TARSU, nella vigenza della L. 7 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. g), la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi (nella specie, tariffe di diversificazione tra esercizi alberghieri e locali adibiti a uso abitazione) è di competenza della giunta e non del consiglio comunale poichè il riferimento letterale alla "disciplina generale delle tariffe" contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole "istituzione e ordinamento" adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione, ed, inoltre, i provvedimenti in materia di

tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell'ente, ma sono funzionali all'individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un'ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria (Cass. n. 8336 del 24/04/2015; Cass. n. 360 del 10/01/2014). Ne consegue che la Delib. n. 102 del 2006, con cui il sindaco ha istituito quattro diverse categorie immobiliari con distinte percentuali di rincaro, attenendo essa all'individuazione del corrispettivo da erogare sulla base della maggiore o minore fruizione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si colloca nell'ambito dei provvedimenti di competenza residuale del sindaco in quanto costituisce attuazione del criterio economico generale sulla determinazione delle tariffe stabilito dal Consiglio Comunale >>.

2.3 La CTR nell'affermare la competenza del Consiglio Comunale alla determinazione delle tariffe non si è attenuta al suesposto principio di diritto.

3 Il ricorso va dunque accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte,
accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2019

Il Presidente


dr. Lucio Luciotti



Ric. 2018 n. 32630 sez. MT - ud. 18-12-2019

-4-

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTOLA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTOLA

29 APR. 2020